



## TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

**CHI**

paga la Tassa Rifiuti?

Coloro che occupano o detengono locali e aree scoperte nelle zone del territorio comunale, i quali sono obbligati, per legge, a presentare denuncia in caso di nuova occupazione, di variazioni degli elementi imponibili oppure di abbandono dei locali.

**QUANDO**

si presentano le denunce

**Nuova occupazione:**

la denuncia va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione dei locali.

In mancanza di variazioni, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

**Agevolazioni:**

è prevista la riduzione di un terzo del tributo nel caso di abitazioni con unico occupante che vi abbia effettiva dimora o domicilio, oppure per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da contribuenti che risiedono in altra abitazione o all'estero per più di sei mesi all'anno.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare richiesta entro il 31/12.

La riduzione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui viene presentata la richiesta.

**Variazioni:**

nel caso in cui intervengano variazioni **in aumento** degli elementi imponibili quali superficie e destinazione d'uso dovrà essere presentata "denuncia di variazione" entro il 20 gennaio successivo, termine previsto per la denuncia iniziale.

Nel caso in cui intervengano variazioni **in diminuzione** degli elementi imponibili, ai fini dello sgravio del tributo in eccesso, è necessario presentare la denuncia di variazione entro il bimestre solare in cui interviene la stessa.

**Cessazione:**

la cessazione dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

Se la denuncia non viene presentata nel corso dell'anno di cessazione, ma comunque entro il termine di sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento relativa al tributo di cui si chiede lo sgravio, la tassa non è dovuta per le annualità successive all'anno di abbandono dei locali se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali.

Nel caso in cui si accerti (a seguito di istanza di parte del contribuente o di procedura d'ufficio) che la tassa sia stata pagata dal subentrante si procede all'abbuono del tributo per il periodo interessato dalla doppia tassazione.

COME

si presentano le denunce?

- tramite **fax** ai numeri 02.884.54101, 02.884.54193, 02.884.54197 e 02.884.54039

E' necessario allegare documento di identità.

- con **raccomandata A/R** indirizzata a: Comune di Milano - Servizio Tassa Rifiuti, Via S. Pellico 16, 20121 Milano.

In tal caso si considerano presentati nel giorno di spedizione.

E' necessario allegare documento di identità.

- tramite **consegna all'Ufficio Protocollo** della Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Tributi, Via S. Pellico, 16 - dalle ore 8,35 alle ore 15,30 dal lunedì al venerdì o al Protocollo Generale del Comune di Milano, Via Larga, 12 - dalle ore 8,30 alle ore 15,30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle ore 8,45 alle ore 12,00

- utilizzando la pagina Tarsu nella sezione "**servizi on line**" presente nel portale del Comune di Milano ([www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it)), previa apposita procedura di certificazione, utilizzando il codice contribuente presente nei titoli di pagamento recapitati dal competente Agente della Riscossione (nell'avviso di pagamento, indicato alla voce "COD", nella cartella esattoriale indicato alla voce "COD.UTENTE").

- utilizzando la posta certificata tramite la **PEC** attivata dal Comune di Milano all'indirizzo [Protocollo@postacert.comune.milano.it](mailto:Protocollo@postacert.comune.milano.it)